



**CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA**

**CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI INDIRIZZO PEC DELL' IMPRESA INDIVIDUALE  
"ONORATO VINCENZO" - N.REA 257323 – CF: NRTVCN78B04D643X.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese**

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art.35 dello Statuto e gli artt. 16 e 18 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente, tra l'altro, la nomina della scrivente a Conservatore del Registro delle Imprese;

VISTI:

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio;
- il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 concernente l'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 16 c.6 del decreto legge n.185 del 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2 del 28/01/2009, e l'articolo 5 c.2 del decreto legge n.179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.221 del 17/12/2012, entrambi novellati dall'art.37 del D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 c.1 legge n.120 del 11/09/2020, che prevedono, rispettivamente per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora denominato *domicilio digitale*) presso l'ufficio del Registro delle imprese competente;
- la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25/04/2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) con la quale si dispone che l'iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa e che, in caso negativo, cioè, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista, l'ufficio invita l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione;
- l'art. 40 d.l. 76/2020 (Decreto semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 che stabilisce, al comma 1, la competenza del Conservatore del registro delle imprese per l'adozione



del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio conseguenti alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese;

TENUTO CONTO che l'Ufficio ha avviato il procedimento per la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC dal Registro delle Imprese invitando il titolare dell'impresa individuale, con raccomandata A/R, a regolarizzare il proprio domicilio digitale a mezzo di apposita pratica telematica;

CONSIDERATO che non sono stati prodotti a questo Ufficio ulteriori elementi volti ad evitare il procedimento di iscrizione della cancellazione d'ufficio della PEC in questione;

RITENUTA, ai sensi dell'art. 2190 c.c., ultimo comma, la necessità di provvedere in merito alla iscrizione della cancellazione dell'indirizzo pec dell'impresa;

VISTO che l'evoluzione normativa ed interpretativa dell'art.40, comma 1, del D.L. 76/2020 consente di ricondurre la fattispecie della cancellazione delle pec multiple tra imprese all'art. 2190 cod. civ. nella misura in cui fa riferimento a *"ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese"*;

DATO ATTO dell'istruttoria espletata dalla dott.ssa Patrizia Teresa Capone in organico all'Ufficio Registro delle Imprese;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

#### D E T E R M I N A

- di iscrivere nel Registro delle imprese di Foggia la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) VINCENZOONORATO@PEC.IT relativo all'impresa "ONORATO VINCENZO"- N.REA 257323 – CF: NRTVCN78B04D643X, in quanto identico a quello dell'omonima impresa intestata a "ONORATO VINCENZO" iscritta nel Registro delle imprese di Salerno, di cui quest'ultima risulta titolare;
- di procedere, ai sensi dell'art.40 comma 6, alla notificazione del presente provvedimento all'impresa entro il termine di otto giorni dalla sua adozione a mezzo del servizio postale;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo *on-line* della Camera di Commercio di Foggia per 30 giorni consecutivi e di inserirlo nella sezione permanente del sito camerale "Pratiche e iscrizioni/ Cancellazioni d'ufficio delle pec irregolari".

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Foggia entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.40, comma 7 del D.L. 76/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE  
(Dott.ssa Lorella Palladino)  
firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005